



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 241

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE RELATIVA A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO MATERIALI INERTI IN AMBITO DC1 DEL VIGENTE P.R.G.C.

L'anno *duemilanove*, addì *due* del mese di *Dicembre* alle ore *18.00* nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	- MATTIOLI Carla	SI
Assessore	- REVIGLIO Arnaldo	SI
Assessore	- ARCHINA' Giuseppe	SI
Assessore	- BRACCO Angela	SI
Assessore	- BRUNATTI Luca	SI
Assessore	- MARCECA Baldassare	SI
Assessore	- TAVAN Enrico	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Reggente Dott. MIRABILE Emanuele.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Approvazione bozza di convenzione relativa a Permesso di Costruire convenzionato per la realizzazione di un impianto di conferimento e trattamento materiali inerti in ambito Dc1 del vigente P.R.G.C.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore Marceca

Dato atto che

la NOLI & SERVIZI s.r.l. in data 05/02/2009 ha presentato domanda per ottenere Permesso di Costruire convenzionato per la realizzazione di un impianto di conferimento e trattamento rifiuti non pericolosi in Via Monte Cervino su terreno in mappa al Fg. V, map. n. 295 – 184 – 286 – 193 – 279 e 152, ambito Dc1 del vigente P.R.G.C.;

l'art. 24.6 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C. nell'ambito Dc1 prevede la possibilità di realizzare impianti per il deposito e la lavorazione di inerti fino al massimo del 50% della superficie territoriale dell'ambito Dc1e, comunque, in modo tale che il restante 50% resti destinato ad uso agricolo, previo P.C. convenzionato ex art. 49 L.R. 56/77 s.m.i., di un progetto che definisca caratteristiche degli spazi e dei manufatti, finalizzati al deposito ed alle lavorazioni, ed organizzazione dei percorsi carrabili in modo tale da perseguire gli obiettivi di riqualificazione ambientale del contesto, la tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico delle zone abitate poste nell'intorno e la compatibilità con i rischi idrogeologici dell'area, verificata con l'Autorità idraulica competente;

per l'utilizzazione a scopo urbanistico ed edilizio delle aree di cui trattasi, detto permesso di costruire convenzionato è stato predisposto a firma dell'Ing. VERA RAVINA ed è costituito dai seguenti elaborati:

1. Elaborato 01 DEF;
2. Elaborato 01B DEF
3. Elaborato 02 RT
4. Elaborato 02B RT
5. Relazione Geologica
6. Schema di Convenzione Edilizia;

sul progetto di cui trattasi si è espressa favorevolmente la Commissione Igienico – Edilizia, come da parere emesso nell'adunanza del 28.05.2009;

si conviene di determinare l'onere dovuto per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria applicando l'onere unitario stabilito dal vigente Regolamento degli Oneri di Urbanizzazione proporzionalmente alla SLP dell'intervento.

OO.UU. PRIMARIA

Per i bassi fabbricati €/mq. 26,35 x mq. 20,63 = €. 543,60

OO.UU. SECONDARIA

Per i bassi fabbricati €/mq. 8,78 x mq. 20,63 = €. 181,13

Oneri complessivi per i terreni interessati

€/mq. 3,42 x mq. 2.344,37 = €. 8.017,75

TOTALE ONERI DOVUTI

€. 8.742,48

che con polizza fidejussoria n. 54948619 rilasciata dalla Unipol in data 07/10/2009 per l'importo di € 12.239,48, sono stati garantiti gli oneri dovuti oltre alle eventuali sanzioni per tardato pagamento corrispondenti al 40% del totale dovuto;

richiamato il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dato atto che il PARERE TECNICO di cui all'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 risulta favorevole;


dato atto che la presente non è soggetta al Parere di Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

con votazione unanime espressa in forma palese;


DELIBERA

1. Di approvare l'allegata bozza di convenzione relativa al Permesso di Costruire Convenzionato da stipularsi fra il Comune di Avigliana e la Noli & Servizi s.r.l. per la realizzazione di un impianto di conferimento e trattamento materiali inerti in Via Monte Cervino, in mappa al Fg. V, map. n. 295 - 184 - 286 - 193 - 279 e 152, ambito Dcl del vigente P.R.G.C. con allegati i seguenti elaborati:
 - o Elaborato 01 DEF;
 - o Elaborato 01B DEF
 - o Elaborato 02 RT
 - o Elaborato 02B RT
 - o Relazione Geologica
 - o Schema di Convenzione Edilizia;
2. Di autorizzare il Responsabile Area Tecnica Urbanistica - Edilizia Privata alla firma della convenzione stessa.
3. Di dichiarare, attesa l'urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Schema di Convenzione relativa a
Permesso di Costruire convenzionato
Art. 49 L.R. e successive modificazioni ed integrazioni



Rep. N°



REPUBBLICA ITALIANA

Convenzione edilizia tra il Comune di Avigliana e la Soc. Noli e Servizi s.r.l. per l'approvazione del Permesso di Costruire convenzionato relativo alle aree site in Avigliana al Fg. V, map. n. 295-184-286-193-279-152

L'anno duemilanove, addì del mese di
in Avigliana, in una sala del Palazzo Civico in Piazza Conte Rosso 7,
avanti a me.....
..... iscritto nel Collegio Notarile dei
Distretti riuniti di, fra loro d'accordo e con il mio consenso
a mente di legge, è personalmente comparso:

il geom. Gallo Renzo nato a Avigliana il 28 febbraio 1951 e domiciliato per la carica in Avigliana Piazza Conte Rosso 7, non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Avigliana autorizzato con deliberazione della Giunta comunale n. del divenuta esecutiva ai sensi della legge che in copia conforme all'originale si allega sotto la lettera “..”, omessane la lettura per dispensa avutane dalle parti (partita IVA 01655950010) da una parte

e il Sig. Suraci Annunziato nato a Dinami, il 25/04/1948, residente in Rivoli C.so Francia 109, in qualità di titolare della Ditta Noli e Servizi s.r.l. con sede in Almese, via Alma Bertolo (partita IVA 07924600013), componenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo e faccio fede, i quali

P R E M E S S O

che la Società Noli e Servizi s.r.l. come sopra rappresentata, ha presentato richiesta per la realizzazione di un impianto di conferimento e trattamento materiali inerti in Via Monte Cervino, su terreni in mappa al Fg. V, map. n. 295-184-286-193-279-152 di proprietà dei Sigg.ri Baldon Paolo e Baldon Guido rappresentanti della Geo Servizi s.r.l., come meglio indicati nella Tav.01 degli elaborati tecnici del progetto, per

che a garanzia degli oneri di urbanizzazione dovuti è stata presentata polizza fidejussoria assicurativa n. 54948619 per l'importo di €12239,48;

che la Noli e Servizi s.r.l. come sopra rappresentata ha dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

con riserva delle approvazioni di legge per quanto riguarda il Comune, ma in modo fin d'ora definitivamente impegnativo per quanto concerne il "proponente":

ART. 1

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione;

ART. 2

L'attuazione dei contenuti del Permesso di Costruire convenzionato per la realizzazione di un impianto di conferimento e trattamento materiali inerti in Via Monte Cervino, in mappa al Fg. V, map. n. 295-184-286-193-279-152 avverrà in conformità delle norme di cui all'art. 24.6 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C., delle norme della presente convenzione, nonché secondo gli elaborati del Permesso di costruire convenzionato stesso che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, i quali elaborati costituiscono semplice precisazione alle prescrizioni del P.R.G.C.;

ART. 3 - UTILIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

Il Permesso Edilizio convenzionato ha per oggetto l'utilizzazione edilizia ed urbanistica del terreno sito nel Comune di Avigliana a Catasto al foglio n. V,

mappale n° 295 di mq 310

mappale n° 184 di mq 1210

mappale n° 286 di mq 708

mappale n° 193 di mq 101

mappale n° 279 di mq 29

mappale n° 152 di mq 7

per una superficie complessiva di mq. 2365 insistenti in ambito Dc1 del

complessivi mq. 2365 compresi in zona Dc1 del vigente P.R.G.C. nella quale ai sensi dell'art. 24.6 delle N.T.A. dello strumento urbanistico vigente è ammessa la realizzazione di impianti per il deposito e la lavorazione di inerti, fino ad un massimo del 50% della superficie territoriale dell'ambito Dc1 e comunque in modo tale che il restante 50% resti destinato ad uso agricolo, previo P.C. convenzionato ex art. 49 L.R. 56/77 e s.m.i.;

che i Sigg.ri Baldon Paolo e Baldon Guido, rappresentanti della Geo Servizi s.r.l. hanno stipulato contratto di affitto dei terreni di cui trattasi alla Noli e Servizi come sopra rappresentata per l'installazione di un impianto di conferimento e trattamento di materiali inerti derivanti da demolizioni edilizie e scavi;

che detto contratto di affitto autorizza pure il conduttore a presentare a nome della Noli e Servizi s.r.l. tutte le pratiche edilizie necessarie all'installazione dell'impianto di conferimento e trattamento materiali inerti nell'area concessa in uso;

che il progetto presentato per la realizzazione dell'impianto di conferimento e trattamento materiali inerti si inquadra nelle previsioni del vigente P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 5-22506 del 22/09/1997 e successive modificazioni;

che per l'utilizzazione delle aree sopra specificate per l'attività di cui trattasi è stato predisposto progetto a firma dell'Ing. Vera Ravina costituito dai seguenti elaborati:

1. Convenzione edilizia;
2. Tav. 01 - Estratto di PRGC, Carta Catastale – Planimetria e sezioni dell'impianto
3. Tav. 01B - Planimetria generale e dettaglio edifici prefabbricati
4. Elab. 02B - Relazione tecnica e documentazione fotografica - Integrazioni

che sul progetto di Permesso di Costruire convenzionato si è espressa favorevolmente la Commissione Edilizia, come da parere emesso nell'adunanza del

che la Giunta Comunale nella seduta del 28/05/2009 ha approvato il progetto di Permesso di Costruire convenzionato presentato dalla Noli e Servizi s.r.l. per la realizzazione di un impianto di conferimento e trattamento materiali inerti in Via Monte Cervino su terreni distinti in mappa al Fg. V, map. n. 295-184-286-193-279-152;

vigente P.R.G.C. nella quale ai sensi dell'art. 24.6 delle N.T.A. dello strumento urbanistico vigente è ammessa la realizzazione di impianti per il deposito e la lavorazione di inerti, fino ad un massimo del 50% della superficie territoriale dell'ambito Dc1 e comunque in modo tale che il restante 50% resti destinato ad uso agricolo, previo P.C. convenzionato ex art. 49 L.R. 56/77 e s.m.i.;

Il Permesso di costruire convenzionato prevede l'utilizzazione urbanistica del terreno anzidetto secondo le seguenti destinazioni, come individuato nella Tav. 01

- A) superfici di pavimento di edifici di pertinenza all'attività destinazione produttiva mq. 20,63;
- B) superfici destinate all'attività mq. 2344,37;

Le destinazioni d'uso anzidette non possono essere modificate per tutta la durata della presente convenzione, e comunque, anche oltre tale termine, solo dietro espresso consenso del Comune e ove le modificazioni stesse consentano la migliore attuazione delle previsioni. Eventuali modificazioni di destinazione non consentite porteranno ad una penale convenzionale a carico del proponente o degli aventi diritto pari al doppio del valore delle aree di cui è stato modificato l'uso, secondo la stima degli Uffici Comunali.

Il proponente si impegna, anche per gli aventi diritto, alla manutenzione delle aree di pertinenza all'attività affinché tali aree siano effettivamente utilizzabili per gli usi previsti.

Nelle aree di cui alla lettera A) è previsto il posizionamento di n° 3 baracche mobili, per complessivi mq. 20,63 e specificatamente:

baracca n°1 per complessivi mq. 8,51 destinata a ufficio

baracca n°1 per complessivi mq. 8,51 destinata a magazzino

baracca n° 1 per complessivi mq. 3,61 destinata a wc di tipo chimico

La disposizione planimetrica degli edifici, i profili regolatori e le caratteristiche tipologiche sono indicate alla Tav. 01B

I progetti degli edifici, sono portati al grado di sviluppo tecnico richiesto

per il rilascio del Permesso di Costruire convenzionato e sono contenuti nella Tav. 01B. Le modalità di utilizzazione delle aree di cui alla lettera

B) sono definite ai successivi articoli. I progetti delle opere e degli impianti ivi previsti, sono portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per il Permesso di Costruire convenzionato contenuti nella Tav. 01;

ART. 4 - CESSIONE AREE

In considerazione del particolare tipo di attività, non sono previste cessioni di aree per usi pubblici.

ART. 5 - OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24.6 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C., l'intervento oggetto del Permesso di Costruire convenzionato, dovrà anche essere finalizzato alla riqualificazione ambientale dei siti, alla tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico delle zone abitate poste nell'intorno e alla verifica della compatibilità con i rischi idrogeologici dell'area.

In particolare tutta l'area dovrà essere opportunamente mascherata mediante piantumazione di essenze arboree sempreverdi miste o alternate ad essenze arboree autoctone, in modo tale da creare una cortina alberata che non rappresenti un netto ostacolo vegetazionale di impronta antropica ma riconduca alla spontaneità arboreo - arbustiva naturale, il tutto finalizzato alla mitigazione ambientale dell'intervento.

Le tavole progettuali n. 1 allegate alla presente convenzione prevedono gli interventi da attuarsi al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.

ART. 6 - ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

- A) Il proponente, in relazione al disposto dell'art. 45 (1° comma), n.2, L.R. 56/1977 si obbliga per sé e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo ad assumersi gli oneri di costruzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria per la realizzazione delle opere di cui all'art. 51 (1° comma punto 1), L.R. 56/1977 internamente al lotto, al fine di rendere il terreno e l'intera area idonea all'attività proposta.
- B) Trattandosi di intervento in aree che non necessitano della realizzazione di opere di urbanizzazione se non quelle a servizio diretto dell'attività, l'onere di urbanizzazione primaria è calcolato in base ai vigenti importi unitari relativi alla trasformazione d'uso del suolo non a scopo edificatorio e a quelli relativi alle attività produttive per i fabbricati previsti. Si conviene di determinare l'onere dovuto per le opere di urbanizzazione primaria applicando l'onere unitario stabilito dalle tabelle allegate alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 21/01/2008 proporzionalmente alla superficie degli edifici e delle aree interessate dal conferimento e trattamento materiali inerti
- L'onere forfettariamente determinato risulta:

Per gli edifici:

€/mq. 26,35 x mq. 20,63 = € 543,60

Per le aree interessate dall'attività (oneri totali primaria + secondaria):

€/mq. 3,42 x mq. 2344,37 = € 8017,75

La quota a pareggio degli oneri forfettariamente determinati, verrà corrisposta a partire dal rilascio del Permesso di Costruire in quattro rate semestrali anticipate, con l'importo delle rate aggiornato in base agli aggiornamenti avvenuti agli oneri unitari, stabiliti dalle tariffe comunali in vigore all'atto del rilascio del Permesso di Costruire stesso.

ART. 7 - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA.

Trattandosi di intervento in aree che non necessitano della realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria se non quelle a servizio diretto dell'attività, l'onere di urbanizzazione secondaria é calcolato in base ai vigenti importi unitari relativi alla trasformazione d'uso del suolo non a scopo edificatorio e a quelli relativi alle attività produttive per i fabbricati previsti. Si conviene di determinare l'onere dovuto per le opere di urbanizzazione primaria applicando l'onere unitario stabilito dalle tabelle allegate alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 21/01/2008 proporzionalmente alla superficie degli edifici e delle aree interessate dal conferimento e trattamento materiali inerti

L'onere forfettariamente determinato risulta:

Per gli edifici:

€/mq. 8,78 x mq. 20,63 = € 181,13

La quota a pareggio degli oneri forfettariamente determinati, verrà corrisposta a partire dal rilascio del Permesso di Costruire in quattro rate semestrali anticipate, con l'importo delle rate aggiornato in base agli aggiornamenti avvenuti agli oneri unitari, stabiliti dalle tariffe comunali in vigore all'atto del rilascio del Permesso di Costruire stesso.

ART. 8 - TERMINI DI ESECUZIONE

A) PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

Il proponente, in relazione al disposto dell'art. 45, n. 4, della legge regionale 56/1977, si obbliga per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo ad eseguire le opere di cui al precedente art. 5 prima dell'attivazione dell'impianto di conferimento e trattamento materiali inerti e comunque entro la fine lavori delle opere e dei fabbricati previsti.

ART. 10 - CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE.

Trattandosi di attività produttiva, nessun contributo è dovuto.

ART. 12 - GARANZIE FINANZIARIE

Il proponente, in relazione al disposto del n. 2 dell'art. 45 della L.R. 56/1977, ha costituito per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo la cauzione costitutiva dalla polizza fidejussoria n. in data rilasciata da dell'importo di € 8742,48 pari agli oneri dovuti maggiorati del 40%. Per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, il proponente autorizza il Comune di Avigliana a disporre delle cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune dovrà fare.

ART. 13 - ESECUZIONE SOSTITUTIVA

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e dei servizi in sostituzione del proponente ed a spese del medesimo, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando esso non vi abbia provveduto tempestivamente ed in ogni caso a tre mesi. Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno oltreché l'incameramento della penale convenzionale di cui all'art. 10.

ART. 15 - TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI

Qualora il proponente proceda ad alienazione delle aree lottizzate, potrà trasmettere agli acquirenti dei singoli lotti gli obblighi e oneri di cui alla convenzione stipulata con il Comune; egli dovrà dare notizia al Comune di ogni trasferimento effettuato entro tre giorni dall'atto del trasferimento. In caso di mancata esecuzione dell'obbligo il proponente sarà tenuto ad un pagamento pari ad 1/10 del valore dell'immobile trasferito. Il Comune potrà iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento predetto. In ogni caso di trasferimento parziale degli oneri soprariferiti, il proponente ed i suoi successori od aventi causa restano solidamente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili.

I proprietari delle aree ed i loro successori od aventi causa, nell'esecuzione di dette opere ed impianti, dovranno osservare le norme dettate con il presente disciplinare.

ART. 16 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DI AGIBILITA'.

Resta stabilito anche convenzionalmente per quanto riguarda il proponente che il Comune non rilascerà alcuna autorizzazione di agibilità dei locali a norma dell'art. 57 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. se non quando dal proponente o chi per esso si sia adempiuto agli obblighi contenuti nella presente convenzione.

ART. 17 - SANZIONI CONVENZIONALI.

(art. 69 lett. b) L.R. 56/77)

In caso di inadempienza da parte del proponente all'obbligo di cui all'art. 3 3° comma della presente convenzione ove il valore dell'area modificata è in negativo si applicherà una sanzione di €. 25,00/mq.

(art. 24 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380)

La mancata richiesta di autorizzazione all'agibilità delle costruzione ai fini del rilascio del relativo certificato prevista dall'art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, comporterà la sanzione amministrativa da € 77 a € 464 per ogni unità immobiliare, fatta salva la segnalazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 221 del T.U. delle Leggi Sanitarie.

(art. 42 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380)

Il mancato versamento del contributo nei termini degli artt. 6 e 7 della presente convenzione comporterà le sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

ART. 18 - SPESE.

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle alla sua iscrizione nei registri della proprietà immobiliare, saranno a totale carico del proponente. All'uopo viene chiesto il trattamento fiscale di cui alla legge 28 giugno 1943, n. 666, oltre l'applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli.

ART. 19 - RINUNCIA AD IPOTECA LEGALE.

Il proponente dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione d'ipoteca legale, che potesse eventualmente competergli in dipendenza della presente convenzione, nei registri immobiliari.

ART. 20 - RINVIO A NORME DI LEGGE.

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore ed in particolare alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, legge 28 gennaio 1977, n.

10, e alla legge regionale n. 56/1977 e successiva modifiche ed integrazioni e al Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

ART. 21 - TRASCRIZIONE.

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari di Susa a trascrivere il presente atto affinché siano note ai terzi le obbligazioni qui assunte, con sollievo dello stesso Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

COPIA ALBO:

☐ ATTI

☒ UTC

☐ SEGRETERIA

☐ CULTURA

☐ LL.PP.

☒ U.T.C.

☐ VIGILI

☐ RAGIONERIA

☐ TRIBUTI

☒ Noli Servizi (data a UTC 29/12/09)

☐ _____

☐ _____

☐ _____

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 10 DIC. 2009 al n. _____ del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c.1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Avigliana, li 10 DIC. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Avigliana, li 10 DIC. 2009



IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Dott. MIRABILE Emanuele

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- ☒ viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal 10 DIC. 2009 come prescritto dall'art.124, c.1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 senza reclami;
- ☒ è stata comunicata in elenco in data 10 DIC. 2009 il 1° giorno di pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267: (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la sede Comunale - Uff. Segreteria);
- ☒ è divenuta definitivamente esecutiva il giorno **02/12/2009** in quanto:
 - ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);
 - ☐ decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c. 3, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);

Avigliana, li 10 DIC. 2009



IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Dott. MIRABILE Emanuele